

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

(Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 21 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 164 DELLA SOCIETÀ S.D. M.C. FERMANA FOOTBALL CLUB SRL CONTRO LA SOCIETÀ S.S. CHIETI CALCIO AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "BRUNO RECCHIONI" DI FERMO IN OCCASIONE DELLA GARA FERMANA – CHIETI DEL 24 GENNAIO 2015 CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società S.D. M.C. Fermana Football Club e, per l'effetto, dichiara la società S.S. Chieti Calcio tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 1.200,00 oltre iva se dovuta.

Ordina restituirsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 154 DELLA SOCIETÀ A.C.D. CITTÀ DI CASTELDACCIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD ORATORIO S. CIRO E GIORGIO AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI C.DA FIORILLI IN OCCASIONE DELLA GARA CITTÀ DI CASTELDACCIA – ORATORIO S. CIRO E GIORGIO DISPUTATA IN DATA 01.02.2015, CAMPIONATO REGIONALE SICILIA, PRIMA CATEGORIA - GIRONE "B".**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ACD Città di Casteldaccia e, per l'effetto, dichiara la società ASD Oratorio S. Cirò e Giorgio tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 350,00 oltre iva se dovuta.

Ordina restituirsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 163 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO F.C.D. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 697 (COLLODEL RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 26 MARZO 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale in favore della FIGC.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 4. RECLAMO N. 159 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A R.L AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANTONIO MERLINI (S.S. 2013-2014), PUBBLICATA NEL C.U. 223 LND DEL 13 APRILE 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Città di Giulianova e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.. Liquidata le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 600,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 5. RECLAMO N. 160 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A R.L AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANTONIO MERLINI (S.S. 2014-2015), PUBBLICATA NEL C.U. 223 LND DEL 13 APRILE 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Città di Giulianova e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.. Liquidata le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 300,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 6. RECLAMO N. 157 DELLA SOCIETA' A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANGELO LOPETRONE, PUBBLICATA NEL C.U. 205 LND DEL 24 MARZO 2015.**

Ordinanza.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 7. RECLAMO N. 162 DELLA SOCIETÀ GENOA C.F.C. S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS N.O.I.F.) EMESSA DALLA COMMISSIONE PREMI RELATIVAMENTE AL CALCIATORE LAMANNA EUGENIO (07.08.1989 MATR. FIGC 4275234).**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Genoa C.F.C. S.p.A. e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione emessa dalla Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

- 8. RECLAMO N. 155 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI**

ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASAVECCHIA LEONARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 205 LND DEL 24 MARZO 2015.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.. Liquidava le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 700,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 9. RECLAMO N. 161 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALVITI IGOR , PUBBLICATA NEL C.U. 223 LND DEL 13 APRILE 2015.**

Ordinanza.

- 10 RECLAMO N. 158 DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SAVINO MARTONE, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD Isernia Football Club e annulla per l'effetto, l'impugnata delibera della Commissione Accordi Economici LND.. Ai sensi dell'art. 30, comma 36, CGS, rimette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa.

- 11 RECLAMO N. 156 DELLA SOCIETÀ S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NOVEMBRE CRISTIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 205 LND DEL 24 MARZO 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società SSD Calcio Città di Brindisi e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 22 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio